CAMERA DEI DEPUTATI N. 990

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SISTO e GIORDANO

Presentata il 20 ottobre 1972

Norme concernenti il congedo ordinario dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione dell'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 – che determina il congedo ordinario per i dipendenti statali – ha dato origine in questi anni a contestazioni varie e a interpretazioni diverse, anche da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri oltreché delle varie amministrazioni dello Stato.

Considerato che l'articolo 36 della nostra Costituzione garantisce al lavoratore il diritto al riposo settimanale, è logico dedurne che nell'arco di un mese i giorni lavorativi possono essere 25 oppure 26 a seconda della durata del mese stesso.

Orbene, per quanto attiene al mese di riposo prescritto dal dettato costituzionale per i dipendenti statali è facile osservare – se lo si considera nella sua durata cronologica – che in esso sono già comprese le giornate di vacanza assicurate dalla legislazione normale.

Perciò la presente proposta di legge si propone – stabilendo un termine fisso di congedo ordinario annuale di 30 giorni lavorativi indipendentemente dalla durata del mese scelto per usufruire del congedo – di mettere un punto fermo nelle svariate interpretazioni della norma di legge in questione e, insieme, di tutelare nel modo più completo la salute dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il congedo ordinario dei dipendenti statali, previsto dall'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è determinato nella misura di 30 giorni lavorativi in ogni anno di servizio attivo.

Restano immutate le altre norme concernenti il congedo ordinario di cui al citato articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.